

Codice A1409A

D.D. 31 luglio 2018, n. 511

Ditta DOMORI S.R.L. con sede legale e stabilimento in None (TO), Via Pinerolo 72/74. Riconoscimento regionale ex D.L.vo 111/92 e s.m.i.. Produzione e confezionamento di alimenti a fini medici speciali. Rettifica della DD n. 846 del 17.12.2015.

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i., concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, ed in particolare l'art. 10 di tale decreto legislativo;

vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012, dove si precisa che dal 14.09.2012 il riconoscimento degli stabilimenti di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali è demandato alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed alle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

vista la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 846 del 17.12.2015, con la quale è stato approvato il riconoscimento dello stabilimento della Ditta DOMORI S.R.L., C.F. e P.IVA 03785920103, numero REA TO-1024497, con sede legale e stabilimento in None (TO), Via Pinerolo 72/74;

vista l'istanza datata 17.04.2018, trasmessa per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Comune di Pinerolo (TO) e dell'ASL TO5, con cui la Ditta DOMORI S.R.L., in persona dell'amministratore delegato, chiede il riconoscimento per l'avvio delle attività di produzione e confezionamento di alimenti a fini medici speciali nelle forme: compresse, tavolette e prodotti dolciari;

vista la nota prot. n. 27941 del 20.06.2018 della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'ASL TO5, con la quale è stata trasmessa la documentazione presentata dalla Ditta DOMORI S.R.L. ed è stato espresso parere favorevole circa la rispondenza ai requisiti generali e specifici previsti per lo svolgimento dell'attività di cui all'istanza di riconoscimento, come verificato anche attraverso il sopralluogo che ha avuto luogo in data 01.06.2018 presso lo stabilimento della Ditta DOMORI S.R.L. sito in None (TO), Via Pinerolo 72/74;

vista la documentazione relativa alla figura incaricata della responsabilità della qualità per tutte le fasi del processo produttivo, prevista all'art. 10, comma 5 del D. L.vo 111/92 e s.m.i.;

verificato che il relativo titolo di studio del responsabile del controllo della qualità di tutte le fasi del processo produttivo è fra quelli previsti dall'art. 10, comma 5 del D.L.vo 111/1992 e s.m.i., come rettificato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.07.1992;

verificata la documentazione relativa alla disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti, come previsto all'art. 10, comma 2 del D. L.vo 111/92;

vista la documentazione allegata all'istanza, agli atti del Settore;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il Regolamento (CE) 852/2004 e s.m.i.;

visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i.;

vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012;

visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

vista la DD n. 846 del 17.12.2015;

determina

- a rettifica della DD n. 846 del 17.12.2015, di riconoscere lo stabilimento della Ditta DOMORI S.R.L., C.F. e P.IVA 03785920103, numero REA TO-1024497, con sede legale e stabilimento in None (TO), Via Pinerolo 72/74, idoneo alla produzione ed al confezionamento dei seguenti alimenti a fini medici speciali:

settore: AIP – PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI ALIMENTI PARTICOLARI (D.lgs. 111/92)
categoria III - Alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia
sottocategoria alimenti a fini medici speciali ad esclusione di quelli destinati a lattanti e/o bambini nella prima infanzia
tipologia attività PP – STABILIMENTO DI PRODUZIONE
prodotti compresse, tavolette; prodotti dolciari.

Lo stabilimento é iscritto nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S.) del Ministero della Salute, con il seguente numero di riconoscimento:

CE IT AIP010 18 ;

- di prevedere che la Ditta DOMORI S.R.L., per lo stabilimento riconosciuto, sito in None (TO), Via Pinerolo 72/74, sia tenuta a comunicare a questo Settore regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, eventuali variazioni:

- della ragione sociale;
- delle strutture dello stabilimento;
- delle tipologie produttive;
- del responsabile del controllo di qualità di tutto il processo produttivo;
- della disponibilità del laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

La presente determinazione non é soggetta a pubblicazione ai sensi del D.L.vo 33/2013.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA

Il funzionario estensore
Caterina Maria STRUMIA